



**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 6 L. 3/2012**

Ill.mi Sig.ri Presidente e Giudici del tribunale di S. Maria C.V.-

Il sig. ~~BRUTO ANTONIO~~, nato a ~~Carinola~~ (CE) il ~~05/10/1965~~, ivi residente, c.f. ~~BRU NEN 03R05-B781I~~, elettivamente domiciliato in Casanova di Carinola (CE) via Cupa Tarsia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Stasio, c.f. DST SVT 57B12 B781I, telefax 0823939701, pec salvatore.distasio@pec.it, che lo rappresenta e difende, giusta procura su foglio a parte che allega al presente atto. A norma degli artt. 136 e segg. c.p.c. il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le notifiche agli indicati telefax ed indirizzo pec.

PREMESSO CHE

- 1) il ricorrente è un consumatore in quanto lavoratore dipendente, con mansioni di autista, della S.r.l. A.T.C. Azienda Trasporti Campani con sede in Vitulazio (CE) via Appia km. 195+200 e non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti di cui al R.D. 267/1942 e succ. mod. ed int.;
- 2) egli, né nei precedenti cinque anni né in altra diversa epoca, ha fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 e non sussiste alcuna causa di inammissibilità di cui all'art. 7 legge ult. cit.;
- 3) si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, fatto che rende impossibile al ricorrente adempiere le dette obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- 4) atteso lo stato di sovraindebitamento l'istante, in data 17.01.2019, ha presentato all'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta una istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di cui alla menzionata L. 03/2012;
- 5) il menzionato Organismo ha nominato Gestore della Crisi la Dott.ssa Giuditta Diana la quale, dopo numerose interlocuzioni anche con il sottoscritto Procuratore e produzioni documentali, ha redatto la Proposta di Piano del Consumatore per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento allegata che abbiansi qui



integralmente per ripetuta e trascritta parola a parola unitamente a tutti i documenti ivi indicati;

6) dalla menzionata documentazione appare escluso che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche a mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

7) invero risulta documentalmente provato che il problema finanziario si è manifestato nel 2010 allorquando il suo datore di lavoro ha ommesso di versare con regolarità lo stipendio ed è diventato drammatico nel novembre 2011, epoca in cui, per fronteggiare la grave crisi aziendale con paventato licenziamento di n. 17 (diciassette) lavoratori, l'istante e tutti i suoi colleghi hanno dovuto sottoscrivere contratti di solidarietà con la riduzione dello stipendio del 30% fino al novembre 2013 (cfr. doc. 11 allegato al Piano del Consumatore);

8) tutto ciò ha comportato l'omesso versamento delle rate del mutuo stipulato con la Macquarie Bank Limited, la quale ha proceduto a far pignorare e sgomberare la casa familiare, con necessità per il ricorrente di locare un modesto alloggio ove far abitare la sua famiglia, con pagamento di canone locatizio che ha reso irreversibile il suo stato di crisi;

9) il piano di cui sopra non comporta in alcun modo novazione delle obbligazioni esistenti;

10) l'istante espressamente dichiara che, in epoca successiva alla data (= 09.01.2019) in cui ha richiesto la nomina di un Gestore della Crisi, ha appreso che la Macquarie Bank Limited e per essa la sua procuratrice Barclays Bank Ireland PLC **non ha iscritto a ruolo** la procedura esecutiva per pignoramento presso terzi per cui **alcuna sospensione dovrà essere disposta** in quanto, ad oggi, non pende nessuna procedura esecutiva. Il ricorrente ha anche presentato alla cancelleria esecuzione mobiliari una istanza per ottenere la dichiarazione di inefficacia del pignoramento in quanto il datore di lavoro, in mancanza di diversa comunicazione da parte della creditrice, continua a trattenere la somma pignorata.

Tanto premesso l'istante

PRESENTA

l'allegata Proposta del Piano del Consumatore ai sensi degli artt. 12 bis e segg. L. 3/2012 e

CHIEDE



che l'On.le tribunale, fissata l'udienza di cui all'art. 12 bis legge ult. cit., voglia omologare il Piano del Consumatore proposto a norma dell'art. 12 bis citato, emanando tutti gli altri provvedimenti di legge.

Fa presente che l'Ordine dei Commercialisti, atteso il grave stato di indigenza del ricorrente, percettore dell'unico reddito che sostiene l'intera famiglia composta da marito, moglie e n. 3 (tre) figli, con lodevole provvedimento, ha ritenuto di non chiedere alcun compenso per l'opera prestata.

Ai fini del contributo unificato la presente procedura sconta un versamento nella misura fissa di €. 98,00.

Carinola29.05.2019

Avv. Salvatore Di Stasio

